



COMUNE DI BASILIANO

PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

Testo coordinato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.12.1999

Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.02.2000

Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23.06.2000

Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/2010

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

| | | |
|--------|--|--------|
| Art. 1 | Principi fondamentali | pag. 5 |
| Art. 2 | Finalità | pag. 5 |
| Art. 3 | Funzioni, programmazione e forme di cooperazione | pag. 6 |
| Art. 4 | Partecipazione, decentramento, cooperazione | pag. 6 |
| Art. 5 | Territorio e sede comunale | pag. 7 |
| Art. 6 | Albo pretorio | pag. 7 |
| Art. 7 | Stemma e gonfalone | pag. 7 |

CAPO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

| | | |
|--------|--------|--------|
| Art. 8 | Organi | pag. 7 |
|--------|--------|--------|

CAPO III
IL CONSIGLIO COMUNALE

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 9 | Il Consiglio Comunale | pag. 8 |
| Art. 10 | Competenze ed attribuzioni | pag. 8 |
| Art. 11 | Prima adunanza | pag. 8 |
| Art. 12 | Convocazione del Consiglio | pag. 8 |
| Art. 13 | Consegna dell'avviso di convocazione | pag. 9 |
| Art. 14 | Numero legale per la validità della seduta | pag. 9 |
| Art. 15 | Deliberazioni | pag. 9 |
| Art. 16 | Pubblicità delle sedute | pag.10 |
| Art. 17 | Delle votazioni | pag.10 |
| Art. 18 | Commissioni Consiliari | pag.10 |
| Art. 19 | Il Consigliere Comunale | pag.10 |
| Art. 20 | Il Consigliere Anziano | pag.11 |
| Art. 21 | Doveri del Consigliere | pag.11 |
| Art. 22 | Poteri dei Consiglieri | pag.11 |
| Art. 23 | Dimissioni del Consigliere | pag.11 |
| Art. 24 | Gruppi Consiliari | pag.12 |
| Art. 25 | Consiglieri – Entrata in carica | pag.12 |

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 26 | La Giunta comunale | pag. 12 |
| Art. 27 | Composizione | pag. 13 |
| Art. 28 | Revoca degli Assessori | pag. 13 |
| Art. 29 | Competenze e attribuzioni della Giunta | pag. 13 |

CAPO V IL SINDACO

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 30 | Il Sindaco | pag. 14 |
| Art. 31 | Competenze del Sindaco | pag. 14 |
| Art. 32 | Vice Sindaco | pag. 16 |
| Art. 33 | Mozione di sfiducia | pag. 16 |
| Art. 34 | Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco | pag. 16 |

CAPO VI IL SEGRETARIO COMUNALE

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 35 | Principi e criteri fondamentali di gestione | pag. 17 |
|---------|---|---------|

CAPO VII UFFICI E PERSONALE

| | | |
|---------|--------------------------------------|---------|
| Art. 36 | Principi strutturali e organizzativi | pag. 17 |
| Art. 37 | Personale | pag. 18 |
| Art. 38 | Responsabili dei servizi | pag. 18 |

CAPO VIII SERVIZI E FORME DI COLLABORAZIONE

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 39 | Servizi pubblici | pag. 18 |
| Art. 40 | Forme di gestione | pag. 19 |
| Art. 41 | Gestione in economia | pag. 19 |
| Art. 42 | Azienda speciale | pag. 19 |
| Art. 43 | Istituzioni | pag. 20 |
| Art. 44 | Società per azioni o a responsabilità limitata | pag. 20 |
| Art. 45 | Gestione associata dei servizi e delle funzioni | pag. 20 |
| Art. 46 | Forme collaborative tra Comuni | pag. 21 |
| Art. 47 | Convenzioni | pag. 21 |
| Art. 48 | Associazioni intercomunali | pag. 21 |
| Art. 49 | Consorzi | pag. 22 |
| Art. 50 | Accordi di programma | pag. 22 |

CAPO IX ORDINAMENTO FINANZIARIO

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 51 | Finanza locale | pag. 22 |
| Art. 52 | Contabilità e bilancio | pag. 23 |
| Art. 53 | Ordinamento contabile e disciplina dei contratti | pag. 23 |
| Art. 54 | Revisione economico-finanziaria | pag. 23 |

**CAPO X
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 55 | Commissioni | pag. 24 |
| Art. 56 | Libere forme associate | pag. 24 |
| Art. 57 | Istanze e proposte | pag. 24 |
| Art. 58 | Consultazioni | pag. 24 |
| Art. 59 | Diritto di accesso | pag. 25 |
| Art. 60 | Partecipazione al procedimento amministrativo | pag. 25 |
| Art. 61 | Referendum | pag. 25 |

**CAPO XI
ISTITUTI DI GARANZIA**

| | | |
|---------|------------------------|---------|
| Art. 62 | Garanzia dei cittadini | pag. 26 |
| Art. 63 | Commissario ad acta | pag. 26 |

**CAPO XII
REGOLAMENTI**

| | | |
|---------|-------------|---------|
| Art. 64 | Regolamenti | pag. 26 |
|---------|-------------|---------|

**CAPO XIII
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO**

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 65 | Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto e relative modifiche | pag. 26 |
|---------|--|---------|

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Basiliano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, Leggi Regionali e dal presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è Ente dotato di autonomia normativa, amministrativa, impositiva statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite e delegate secondo il principio di sussidiarietà, nel rispetto del principio di collaborazione e di cooperazione istituzionale.

2bis) L'autonomia impositiva e finanziaria viene esercitata nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'Amministrazione pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato;
- c) il riconoscimento del ruolo e del valore della famiglia come componente fondamentale della società tutelandone i diritti e promuovendone all'interno il dovere al sostegno dell'infanzia e degli anziani;
- d) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, l'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro;
- e) la tutela della maternità e della prima infanzia e la pari opportunità della donna, l'attuazione di un efficace servizio di informazione, prevenzione e assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed agli inabili;
- f) l'adozione delle misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
- g) la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale;
- h) l'incoraggiamento e la promozione dello sport dilettantistico e lo sviluppo di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni;
- i) il sostegno all'attività educativa, con particolare riguardo alla scuola ed alle attività culturali;
- l) l'edificazione di un'Europa sempre più unita, fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere nel rispetto della Carta Europea dell'autonomia locale;
- m) il riconoscimento e la valorizzazione dell'uso della lingua friulana come fatto culturale e segno d'identità della comunità locale.

n) valorizza la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, nel rispetto delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

3. Il modo di utilizzo degli strumenti, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da appositi regolamenti, che dovranno altresì prevedere il concorso degli enti, organi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 3

Funzioni, programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare, nel settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalle Leggi statali e regionali.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e di tutti gli altri settori produttivi, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività.

5. Tutela lo sviluppo dell'attività agricola come patrimonio economico-sociale e culturale favorendone la professionalità.

6. Sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori.

7. Organizza gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici, con apposito piano, per migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, utenti e consumatori.

8. Il Comune svolge, in particolare, le seguenti funzioni amministrative:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) predisposizione di idonei strumenti di protezione civile;
- g) servizi nei settori sociale, sanitario, scolastico, culturale ed altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 4

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e delle norme di settore.

2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei perché tutte le informazioni sull'attività dell'ente raggiungano i cittadini, stabilendo, in particolare, rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita da Basiliano Capoluogo e dalle seguenti frazioni: Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba e Vissandone.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La conformazione del territorio comunale può essere modificata con Legge della Regione e previo accordo tra i Comuni interessati, a condizione che la popolazione che insiste sulla parte di territorio oggetto della modifica esprima a maggioranza assoluta la propria volontà mediante referendum.

Art. 6

Albo pretorio

1. La Giunta Municipale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

2. Oltre che per il tramite dell'albo pretorio, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico comunale.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Basiliano e con lo stemma concesso con R.D. di data 30.03.1942.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con R.D. di data 30.03.1942.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

CAPO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Comune:

Il Consiglio Comunale;

La Giunta Comunale;

Il Sindaco.

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge è presieduto dal Sindaco, in caso di sua assenza dal Vice Sindaco e in caso di assenza di ambedue dal Consigliere più anziano, individuato secondo il successivo art.20. Ha autonomia organizzativa e funzionale, conformando l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa. A tale fine approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento disciplina anche l'uso della lingua friulana in Consiglio Comunale e nelle Commissioni Consiliari, nel rispetto delle norme di legge.

3. Il Consiglio Comunale, dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dalle norme regolamentari.

2. Oltre alle funzioni di cui al 1° comma, al Consiglio Comunale è riconosciuta la competenza a rilasciare parere sullo studio di impatto ambientale.

3. Apposito Regolamento ne disciplina il funzionamento.

Art. 11

Prima adunanza

1. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, procede alla convalida degli eletti.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di prima convocazione, provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Il consigliere che subentra partecipa con pieno diritto al Consiglio indipendentemente dal risultato di eventuali ricorsi giurisdizionali.

Art. 12

Convocazione del consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e dell'ordine del giorno dei lavori. Esso deve riunirsi almeno due volte

all'anno in seduta ordinaria: una per il bilancio di previsione ed una per il conto consuntivo. Le sedute straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

2. Il Consiglio può essere convocato, altresì:

a) su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri in carica; in tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) dal Vice Sindaco, in caso di assenza od impedimento del Sindaco.

3. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa dell'Assessore Regionale alle Autonomie locali, nei casi previsti dalla legge.

4. Nel caso di cui al precedente comma 2) lettera a), ove il Sindaco non convochi il Consiglio entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, il Consiglio viene convocato, con il consueto preavviso, con gli stessi oggetti, e previa diffida, dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

5. In caso di urgenza, la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art.13

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri nel domicilio dichiarato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che documenti la ricezione..

2. Si osservano per le notifiche le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

3. Il consigliere ha il diritto di richiedere gli atti in discussione per prenderne visione. La non disponibilità degli atti nel termine di almeno 24 ore antecedenti alla seduta, esclusi i giorni festivi, comporta la nullità di una eventuale deliberazione.

Art. 14

Numero legale per la validità della seduta

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni e possono consegnare al Segretario Comunale gli interventi in lingua friulana per iscritto al termine degli stessi, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana.

3. Concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 15

Deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del

Consiglio nominato dal Presidente.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria, corredata dai pareri tecnici e contabili.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco/Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 17 Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 18 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti o speciali per il lavoro preparatorio, conoscitivo, di controllo e di indagine, relativamente a tutte le materie di propria competenza di cui all'art. 42 D.LGS. 267/2000. Tutte le commissioni sono elette in seno al Consiglio Comunale, con criterio proporzionale; in particolare per le commissioni aventi funzioni di controllo e di indagine, ne attribuisce la presidenza alle minoranze.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti, le materie di competenza nonché poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

3. Le commissioni permanenti una volta costituite restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio che le ha istituite. Le commissioni temporanee restano in carica sino al raggiungimento dello scopo per le quali sono state costituite e decadono automaticamente al suo conseguimento.

4. Le commissioni vengono presiedute dal Sindaco o da suo delegato.

Art. 19 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 Il Consigliere Anziano

1. Il Consigliere anziano è indicato nel Consigliere di maggioranza che ha più esperienza amministrativa, da individuarsi in colui che ha più mandati elettorali; a parità di mandati elettorali da individuarsi nel Consigliere di maggioranza che ha riportato più preferenze personali in occasione delle ultime elezioni amministrative.
2. Il Consigliere anziano sostituisce il Sindaco e il Vice Sindaco in caso di assenza di entrambi nelle funzioni di presidenza del Consiglio comunale.
- 3.

Art. 21 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero a cinque sedute consiliari nell'anno senza giusto motivo dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Entro 20 giorni dalla scadenza di tale termine, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, indipendentemente dalla segnalazione di chi vi abbia interesse, si pronuncia per l'accoglimento delle giustificazioni o per la decadenza del consigliere interessato.
3. Copia della deliberazione è notificata, entro 10 giorni dalla pronuncia, all'interessato.

Art. 22 Poteri dei consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, può fare domande, proporre mozioni e chiedere informazioni al Sindaco o agli Assessori. L'interrogato deve rispondere entro la successiva riunione del Consiglio.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dall'azienda ed enti da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, senza ulteriori motivazioni; le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinate da regolamento.
3. E' tenuto alla riservatezza, e al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale sono disciplinati da regolamento.

Art. 23 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente al protocollo del Comune, della metà dei consiglieri assegnati al Consiglio comportano la decadenza del Consiglio stesso. Di tale circostanza il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Assessore Regionale per le Autonomie locali.

Art 24
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, a norma di regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Un gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto almeno un seggio.

2. I gruppi consiliari eleggono un capogruppo. Nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per lista.

3. E' concesso ai gruppi consiliari di fruire di appositi spazi ed attrezzature nella struttura del Comune.

Art. 25
Consiglieri - Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26
La Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco.

2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali che devono essere firmate dal Sindaco e dal Segretario.

3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell'efficienza e dell'efficacia.

4. Essa riferisce al Consiglio annualmente sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare senza diritto di voto consiglieri comunali, esperti, consulenti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Assessore più anziano di età. La Giunta è validamente riunita quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Le delibere sono a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 27
Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore al numero massimo fissato dalla legge, tra cui il Vice Sindaco.

2. Possono essere Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale. Essi

debbono possedere oltre i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, anche competenze specifiche, tecniche e professionali nell'ambito dell'incarico conferito. Debbono partecipare alle sedute del Consiglio, ma non hanno diritto di voto, né concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 28

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Agli Assessori comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune. Valgono inoltre tutte le altre incompatibilità previste dalla legge.

Art. 29

Competenze e attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale delibera gli atti di indirizzo e programmazione (P.R.O. Piano Risorse Obiettivi) che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale e dei Responsabili dei servizi ed a cui quest'ultimi dovranno attenersi al fine di emanare le determinazioni.

2. La Giunta comunale in via non esaustiva:

- a) assume atti di indirizzo per l'assegnazione di contributi e altri benefici economici;
- b) approva il programma delle manifestazioni ed iniziative culturali, di gemellaggio e relative spese di rappresentanza;
- c) approva tutte le fasi dei progetti di opere pubbliche e relativi collaudi e relazioni acclaranti;
- d) approva il piano delle assunzioni, approva il bando di concorso per l'assunzione di personale in assenza di specifico regolamento;
- e) approva progetti di lavori socialmente utili;
- f) assegna alloggi in locazione ed in comodato e dà in concessione gli impianti sportivi, eccetto i casi previsti dai regolamenti sugli impianti sportivi assegnati alla gestione del responsabile del servizio sport;
- g) approva transazioni comprese quelle derivanti dalla legge 109/1994 e succ. mod;
- h) attua gli indirizzi del Consiglio quando non sono di competenza di altri organi del Comune;
- i) approva il regolamento dei servizi e degli uffici;
- j) può predisporre e comunque propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- k) formula le previsioni di bilancio, approva lo schema del bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- l) assume iniziative di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e con le eventuali commissioni consiliari;
- m) definisce le condizioni e approva le convenzioni con soggetti pubblici o privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze del Consiglio e del Sindaco;
- n) fissa la data per la convocazione dei referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- o) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, salva la competenza consiliare ex articolo 42, lettera l), della legge 267/2000;
- p) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, quando non espressamente attribuite ad altro organo;
- q) autorizza il Sindaco a stare in giudizio e nomina il legale che rappresenta e difende il Comune;

- r) promuove sottoscrizioni e offerte di denaro destinate a finanziare la realizzazione di opere e di servizi pubblici;
- s) promuove l'attività del volontariato sia nel campo sociale sia in quello delle opere pubbliche;
- t) stabilisce l'orario degli uffici;
- u) nomina il proprio rappresentante nel collegio di conciliazione di cui alla legge 165\2001 e il proprio rappresentante autorizzato alla conciliazione.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 30

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Egli è membro del Consiglio comunale; è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge.

3. Nella prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Entro i quarantacinque giorni successivi alla prima seduta consiliare, il Consiglio esamina le linee programmatiche di cui al comma precedente e su di esse si pronuncia con una votazione.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 31

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3/bis. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.

3/ter Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4/bis In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

4/ter. Il Sindaco è competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Tutte le nomine e le designazioni di cui al punto precedente debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi e, quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, definisce e conferisce, previo parere del Segretario, incarichi a soggetti esterni mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e privato.

8. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. Emette i provvedimenti che la Legge assegna alla competenza del Comune, salvo che gli stessi siano riservati alla competenza del Segretario Comunale e/o dei Responsabili dei servizi.

10. Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

11. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

12. Fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale le proprie dimissioni.

13. Convoca i comizi per i referendum comunali.

14. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio.

15. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, enti convenzionati e società costituite e/o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

16. Provvede all'osservanza dei regolamenti.

17. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, sentita la Giunta Comunale.

18. Adotta tutti gli atti ed i provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionali, che lo Statuto non abbia esplicitamente attribuito al Segretario o ai Responsabili dei servizi.

19. Può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

20. Promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

21. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

22. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni costituite e/o partecipate tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale nei limiti della Legge in materia.

23. Ha il potere di delegare il rilascio dei permessi a costruire a un Assessore o al Responsabile dell'ufficio tecnico.

24. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge.

25. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni a uno o più assessori o consiglieri comunali quando previsto da specifiche norme di Legge.

26. Riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

27. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la Legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.

28. Sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale, previsti.

29. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la

sicurezza e l'ordine pubblico.

30. Adotta ordinanze contingibili e urgenti ed assume le iniziative conseguenti.

31. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 32

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso in cui egli venga sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

CAPO VI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 35

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto ad apposito Albo disciplinato dalla legge. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dalla legge. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell'incarico, in attesa che il contratto nazionale di categoria disciplini la materia.

CAPO VII

UFFICI E PERSONALE

Art. 36

Principi strutturali e organizzativi

1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del comune più produttiva ed efficace, si ispira ai seguenti criteri e principi:

- a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità della gestione;
- b) professionalità e responsabilità dei dipendenti;
- c) partecipazione democratica dei cittadini;
- d) pari opportunità tra uomini e donne;
- e) razionalizzazione e snellimento delle procedure;
- f) trasparenza nell'azione amministrativa;
- g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
- h) flessibilità nell'orario di lavoro, nella mobilità e sulle mansioni;
- i) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 37

Personale

1. Il Comune provvede e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina in particolare: la struttura organizzativa funzionale, la dotazione organica, la modalità di assunzione e cessazione del servizio, le forme di collaborazione esterne, le modalità di nomina, da parte del Sindaco, dei Titolari di Posizione Organizzativa.

Art. 38

Responsabili dei Servizi

1. L'attribuzione ai funzionari responsabili dei servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente viene disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal contratto di lavoro.

2. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi spettano ai funzionari Responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge o il presente Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente ed al Segretario. In particolare, secondo i rispettivi profili professionali, spettano ad essi la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti.

CAPO VIII

SERVIZI E FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 39

Servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione o l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 40

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi a scopi di rilevanza sociale, promozione e sviluppo economico-sociale, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, quando ammessa dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e partecipazione a tutela degli utenti.

Art. 41 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e provate esperienze di amministrazione.

Art. 43 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Il Presidente dell'Istituzione è nominato dal Sindaco che può revocarlo per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'Istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo dell'Istituzione ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Art. 44

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 46

Forme collaborative tra Comuni

1. Il Comune, allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, può esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione: convenzioni, associazioni intercomunali e consorzi.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 47

Convenzioni

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi determinati.

2. Esse stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48
Associazioni intercomunali

1. Il Comune insieme ad altri Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico, può costituire l'associazione intercomunale finalizzata alla gestione associata di una pluralità di servizi.

2. Il Comune non può appartenere a più di una associazione intercomunale.

3. L'associazione intercomunale può essere costituita per un periodo non inferiore a sei anni ed essere dotata di uffici comuni.

4. Essa è costituita con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

5. Sono organismi di coordinamento dell'associazione intercomunale:

a) Il Presidente dell'associazione, eletto tra i Sindaci dei comuni associati;

b) La conferenza dei Sindaci.

6. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento;

c) le modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

7. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle Giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 49
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi insieme ad altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività. A tal fine, il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

2. Lo Statuto dei Consorzi, approvato dall'Assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la suddetta convenzione, sulla base della stessa, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché l'organo di revisione. Esso può essere modificato dall'Assemblea del consorzio.

3. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo

di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. Le sue modalità sono disciplinate dalla Legge.

CAPO IX

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 51

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, che nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali e regionali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale e regionale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per Legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 52

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio Comunale delibera entro i termini fissati dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 53

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati da apposito regolamento.

Art. 54
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'organo di revisione contabile.

2. I requisiti, la durata in carica, le cause d'ineleggibilità, incompatibilità e i casi di revocabilità del Revisore contabile, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale, può essere invitato alle riunioni della Giunta Comunale. I suddetti diritti debbono essere esercitati personalmente.

4. Il Revisore dei conti è organo autonomo che, in conformità alle norme del presente statuto e del Regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo: esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo e che dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare; redige inoltre apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio di previsione e relativa relazione programmatica. Su richiesta del Sindaco può esprimere pareri anche su tutti gli atti rilevanti per l'Ente, come i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche.

CAPO X

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55
Commissioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, possono essere costituite delle Commissioni, con soli poteri consultivi di cui fanno parte, oltre a Consiglieri Comunali, cittadini particolarmente stimati dal punto di vista professionale, sociale, culturale o per impegno civile. Tali Commissioni tratteranno le materie che il Consiglio riterrà di volta in volta necessarie. I criteri generali che regolano tali commissioni e loro composizione verranno determinati dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.

Art. 56
Libere forme associate

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense e simili o che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, istituendo apposito albo comunale.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo norme regolamentari che ne definiscono le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. E' assicurato alle associazioni ed agli organismi di volontariato, aventi riferimento

locale, l'accesso alle strutture dell'Ente per finalità di interesse pubblico, previa definizione di idonei criteri che ne disciplinino l'utilizzo.

4. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale previo regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 57

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Art. 58

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 59

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi, diritti ed imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, che comunque li riguardano, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 60

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge ed ove sussistano ragioni di impedimento, derivate da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate da regolamento secondo quanto previsto dal capo III, art.7 e seguenti della legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

Art. 61 Referendum

1. E' ammesso referendum, esclusivamente su problemi di interesse e rilevanza generale del Comune, ove lo richiedano la maggioranza dei consiglieri assegnati, ovvero 600 elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è comunque ammesso il ricorso a referendum nelle seguenti materie:

- tributi, tariffe, contribuzioni, bilancio e conto;
- Statuto e revisione dello Statuto;
- contratti di lavoro dei dipendenti;
- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nei cinque anni precedenti.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissione dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione comunale elettorale.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso che partecipino il 50% + 1 degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa sia il 50% + 1 dei voti validi.

6. Entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a produrre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO XI

ISTITUTI DI GARANZIA

Art. 62 Garanzia dei cittadini

1. Per garantire l'imparzialità, la trasparenza, e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione comunale e cittadini, il Comune può avvalersi, previa convenzione con altri Enti Locali, della figura del Mediatore Civico.

Art. 63 Commissario ad acta

1. Il Comune ricorrerà, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto e dalla vigente Costituzione per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o del presente Statuto, all'esercizio del potere di nomina di un Commissario ad acta, qualora gli organi istituzionali comunali preposti non siano in grado di adottare ed emanare tali atti.

2. L'individuazione dei casi nei quali ricorrere al Commissario ad acta e l'esercizio del potere di nomina dello stesso verranno disciplinati con apposito regolamento comunale.

CAPO XII

REGOLAMENTI

Art. 64
Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I Regolamenti sono soggetti alla stessa pubblicazione cui è soggetta la deliberazione che li approva, entrando in vigore con la scadenza di tale termine di pubblicazione.

CAPO XIII

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art 65

Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto e relative modifiche

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto e relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta. Il termine di trenta giorni è perentorio; pertanto, qualora non rispettato, deve essere eseguita ex novo la procedura di approvazione dello Statuto.

2. Lo Statuto e relative modificazioni sono affissi all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di Autonomie Locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della regione, la raccolta e la conservazione e ne assicura adeguate forme di pubblicità.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha alcun effetto se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.